

**REGIONE VENETO
REJON VENETO**



**PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN**

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA N. 57 DEL 01/03/2026

PROPOSTA DI ORDINANZA N. 44 DEL 01/03/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VIAGGIO DELLA FIAMMA PARALIMPICA" PROGRAMMATA PER LA GIORNATA DEL 03.03.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 7 c. 1 lettera A) del D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e successive modificazioni ed integrazioni, Codice della Strada, che da facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all'art. 6 c.4 del medesimo Decreto Legislativo;
- VISTO l'art. 6 cc. 4 lettera B) e 5 del D.Lgs. 285/1992, secondo cui il Sindaco può, con propria ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su strade e parti di strade comunali e vicinali ad uso pubblico, per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione od alle caratteristiche strutturali delle strade;
- VISTA l'ordinanza n° 54/PM del 09.08.2001 e successive ordinanze di modifica ed integrazione;
- VISTA la comunicazione da parte di MICO;
- VISTA l'autorizzazione della Provincia di Belluno, per lo svolgimento della Tappa del Viaggio della Fiamma Paralimpica;
- VISTO il percorso che gli atleti dovranno percorrere;
- SENTITO il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;
- RITENUTO necessario provvedere in merito al fine di tutelare la buona riuscita della manifestazione sportiva, la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità;

- VISTO il D. Lgs. 285/92 Codice della Strada e relativo D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.267/2000;
- VISTO il Decreto Sindacale nr. 4 del 01/12/2025 con il quale è stato nominato il Dottor Luis Caranfa, con incarico di Elevata Qualificazione, quale Comandante del Servizio di Polizia Locale del comune di Cortina d'Ampezzo;

ORDINA

- 1. L'istituzione di divieto di sosta e fermata con avviso di rimozione forzata e soppressione degli stalli di sosta nelle seguenti strade e piazze del Comune di Cortina d'Ampezzo:**

-dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del giorno 03/03/2026 in Largo delle Poste e Via XXIX Maggio;

- 2. dalle ore 16.00 alle ore 20.00 del giorno 03/03/2026 istituzione di divieto di accesso e divieto di transito su Corso Italia;**
- 3. dalle ore 16:00 alle ore 24:00 del giorno 03.03.2026, in deroga all'Ordinanza n. 51 del 21.02.2026, istituzione di stalli di sosta riservati ai tedorori della manifestazione denominata "Viaggio della Fiamma Paralimpica" su tutta l'area, come da segnaletica posta in loco, della Piazza Pittori Fratelli Ghedina.**

Altresì in considerazione delle esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, al fine di garantire nel contempo il regolare svolgimento della manifestazione oggetto della presente ordinanza, la Polizia Locale in accordo con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, potrà anticipare o posticipare la chiusura l'apertura delle aree succitate interdette al transito veicolare, disponendo - se nel caso- chiusure alla circolazione di ulteriori vie o piazze.

La circolazione sarà consentita ai veicoli afferenti alla manifestazione "VIAGGIO DELLA FIAMMA PARALIMPICA" muniti di apposito pass rilasciato dall'organizzazione;

La circolazione e la sosta nelle aree interessate dalla presente ordinanza saranno comunque consentite ai veicoli dei servizi di emergenza e soccorso (SUEM, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Soccorso Alpino, Protezione Civile, Forze Armate).

Durante il periodo di sospensione della circolazione è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi e circolare nel percorso interessato dal transito del corteo del tedoforo.

Durante il periodo di sospensione della circolazione i presidi delle forze dell'ordine in servizio di polizia stradale ripristineranno la circolazione ordinaria nei tratti non interessati dal convoglio del tedoforo.

La P.A. scrivente è esonerata da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, per danni od infortuni a cose o persone che, per dato e fatto della presente Ordinanza, potessero provenire a terzi.

L'Ufficio Tecnico Comunale incaricato dell'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Gli Organi di Polizia sono tenuti a far osservare la presente Ordinanza.

Gli organi di stampa e d'informazione sono pregati di dare massima diffusione della presente Ordinanza.

Avverte

-che è fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare il presente provvedimento;

-che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Dispone che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo sul sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Luis Caranfa

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Petrosino Ivan certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo pretorio online n **542** il **01/03/2026** e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Lì, **01/03/2026**

L'addetto alla pubblicazione
Petrosino Ivan